



Il Prefetto della provincia di Udine

Prot. Area I

Premesso che alle ore 21.00 di mercoledì 13 agosto 2025, presso lo Stadio Friuli di Udine, si disputerà l'incontro di calcio "PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB vs TOTTENHAM HOTSPUR FOOTBALL CLUB", valevole per la Supercoppa UEFA ("UEFA Supercup"), partita di spicco nel panorama del campionato calcistico europeo, in relazione alla quale è prevedibile un notevole afflusso di spettatori (la capienza per l'evento è di 23.234) e di tifosi di entrambe le squadre; per tale evento sono anche previste iniziative collaterali già a partire dal giorno precedente a quello della partita di calcio;

Richiamato il verbale della riunione di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del 23 luglio u.s., in cui, tra le altre, è stata affrontata la tematica afferente alle restrizioni relative alla vendita, somministrazione e consumo di sostanze alcoliche, sia nel territorio della città di Udine sia in quello dei Comuni limitrofi, quali misure essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione dell'evento, sulla base di una proposta avanzata dal Questore;

Vista la nota prot. n. 85950 del 6 agosto 2025 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella quale si comunica che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha attribuito alla manifestazione in questione un altissimo grado di rischio (rischio 4) evidenziando la necessità di un adeguato rafforzamento delle misure di sicurezza;

Vista la nota prot. n. 43679 del 6 agosto 2025 con la quale il Questore, nell'evidenziare l'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dell'evento e di elevare le condizioni generali di sicurezza, al fine di limitare l'abuso di sostanze alcoliche e il consumo di bevande in contenitori in vetro da parte delle tifoserie parigine e londinesi, propone specifiche misure prescrittive relative alla detenzione, al trasporto, alla vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattina e di bevande alcoliche in generale;

Considerato che:

- in occasione di molte partite di calcio di importanza internazionale, quale quella in questione, le frange più accese delle tifoserie hanno talvolta generato turbative dell'ordine pubblico locale, anche mettendo in atto comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, non solo durante lo svolgimento dell'incontro, ma anche nel corso della loro permanenza nella città sede dell'evento;
- per la partita del 13 p.v. si prevede la partecipazione di un notevole numero di tifosi delle squadre contrapposte (approssimativamente 6.600 tifosi parigini e 4.700 supporters londinesi), alcuni dei quali appartenenti a categorie cc.dd. a rischio;
- l'eventuale abuso di bevande alcoliche, particolarmente insidioso quando associato al momento aggregativo ed all'agonismo sportivo, potrebbe concorrere ad aumentare i rischi sopra descritti favorendo, con l'abbassamento dei freni inibitori, il verificarsi di episodi di intemperanza da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

Rilevato che, al fine di assicurare il corretto e sereno svolgimento della manifestazione sportiva, si rende necessario adottare ogni idoneo provvedimento per il mantenimento dell'ordine e della



Il Prefetto della provincia di Udine

sicurezza pubblica, anche attraverso adeguate misure di prevenzione in tema di consumo di sostanze alcoliche e di vendita di bevande in contenitori idonei ad essere utilizzati come strumenti atti all'offesa delle persone;

Ritenuto che la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e/o la vendita per asporto finalizzata al consumo delle bevande medesime possa avere concrete conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica in occasione del *match* calcistico in argomento, tenuto anche conto dei rischi conseguenti all'incontrollato abbandono di contenitori di vetro e lattine;

Ravvisata, pertanto, la necessità, a scopo preventivo e per evitare turbative dell'ordine pubblico derivanti dall'eventuale abuso di bevande alcoliche, di adottare misure restrittive relativamente alla vendita per asporto e per somministrazione di alcolici nel territorio della città di Udine e in quello dei Comuni limitrofi, con graduazione dei divieti che tenga conto della vicinanza dei luoghi di vendita all'area dello Stadio Friuli e delle possibilità di approvvigionamento da parte delle opposte tifoserie;

Valutata, pertanto, per motivi di ordine pubblico, l'opportunità di adottare un provvedimento prefettizio avente le sopra elencate caratteristiche, con uniformità di contenuti in un ambito territoriale comprendente più Comuni della provincia di Udine, al fine di garantire il preminente interesse della sicurezza sociale e di prevenire il verificarsi di eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta dell'8 agosto 2025;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

D E C R E T A

nei giorni 12, 13 agosto e fino alle ore 06.00 del 14 agosto 2025:

1. è vietata la vendita per asporto di alcolici (di qualsiasi gradazione) in tutti i pubblici esercizi, negli esercizi commerciali e nei distributori automatici (accessibili e fruibili liberamente) di tutto il territorio del Comune di Udine, delle frazioni di Torreano di Martignacco e Colugna e Feletto Umberto di Tavagnacco, nonché all'interno delle aree di servizio denominate "Gonars sud" in Comune di Gonars e "Zugliano est" in Comune di Pozzuolo del Friuli;
2. fermo restando quanto previsto al punto precedente per le frazioni di Torreano di Martignacco e Colugna e Feletto Umberto di Tavagnacco, è vietata la vendita per asporto di alcolici (di qualsiasi gradazione) in tutti i pubblici esercizi, negli esercizi commerciali e nei distributori automatici (accessibili e fruibili liberamente) di tutto il territorio dei Comuni limitrofi al Comune di Udine (Campoformido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco e Tavagnacco) ad eccezione della vendita ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia;



Il Prefetto della provincia di Udine

3. è vietata la vendita per somministrazione di alcolici con gradazione maggiore di 5° in tutto il territorio del Comune di Udine e delle frazioni di Torreano di Martignacco e Colugna e Feletto Umberto di Tavagnacco;
4. nel medesimo territorio del Comune di Udine e delle frazioni di Torreano di Martignacco e Colugna e Feletto Umberto di Tavagnacco è vietata la vendita per somministrazione e asporto di bevande in contenitori di vetro (o simile) e in lattina nei pubblici esercizi ad eccezione dell'interno dei locali chiusi dei pubblici esercizi con codice ATECO per attività di ristorazione (nei *dehors* esterni, pertanto, la somministrazione potrà avvenire solamente in bicchieri/piatti di carta o materiale compostabile);
5. nei "Fan Meeting Point" e nei "Fan Festival" di prevista realizzazione sarà in vigore la stessa disciplina dei pubblici esercizi del Comune di Udine (no alcol >5° e somministrazione esclusivamente in bicchieri/piatti di carta o materiale compostabile);
6. è vietata la somministrazione di alcolici presso lo Stadio Friuli e nell'area esterna allo stesso, al Palasport Carnera nonché nei pubblici esercizi delle località Rizzi, Villaggio del Sole (inclusa via Martignacco da intersezione con Viale da Vinci compresa a ponte sull'autostrada) e Parco del Cormor, nonché nelle frazioni di Colugna e Feletto Umberto di Tavagnacco e Torreano di Martignacco, ad eccezione delle zone "hospitality" all'interno dell'impianto e nel parcheggio sud del medesimo Stadio;
7. ferme restando le limitazioni ed eccezioni sin qui riportate, è vietato consumare e/o detenere in luogo pubblico, al fine dell'immediato consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato, nel territorio del Comune di Udine e nelle frazioni di Colugna e Feletto Umberto di Tavagnacco e Torreano di Martignacco.

I Sindaci dei Comuni di Udine, Campoformido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco e Tavagnacco, nei rispettivi ambiti territoriali, e la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., per quel che concerne le sopracitate aree di servizio, sono incaricati della notifica ed esecuzione del presente decreto.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

Udine, 8 agosto 2025

Il Prefetto
(Lione)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DOMENICO LIONE

In Data/On Date:

venerdì 8 agosto 2025 13:13:23